

Stiftung Schweizerischer Bankenombudsman
Fondation Ombudsman des banques suisses
Fondazione Ombudsman delle banche svizzere
Swiss Banking Ombudsman Foundation

Regolamento sui contributi e sui costi

1. Principi fondamentali

- 1.1 La Fondazione Ombudsman delle banche svizzere riscuote annualmente un contributo di base dagli istituti affiliati all'Ombudsman delle banche svizzere (art. 10 dell'atto di fondazione della Fondazione Ombudsman delle banche svizzere).

Il contributo di base a carico degli istituti membri come pure di quelli non membri ma affiliati è riscosso dall'Associazione svizzera dei banchieri in quanto organizzazione del settore (art. 99 cpv. 1 dell'ordinanza sui servizi finanziari).

- 1.2 Inoltre, l'Ombudsman delle banche riscuote dagli istituti le spese di trattamento per i casi di loro competenza in base al principio della causalità (art. 10 dell'atto di fondazione della Fondazione dell'Ombudsman delle banche svizzere).

- 1.3 Il contributo di base e le tasse di elaborazione sono destinati a coprire le spese complessive sostenute dalla Fondazione Ombudsman delle banche svizzere e dall'Ufficio dell'Ombudsman delle banche per l'adempimento dei propri compiti legali e statutari, nonché a garantire la costituzione di riserve adeguate (art. 99 cpv. 2 e art. 101 cpv. 2 dell'ordinanza sui servizi finanziari).

2. Contributo di base degli istituti affiliati

- 2.1 Il contributo di base a carico degli istituti affiliati è stabilito dal Consiglio di fondazione della Fondazione Ombudsman delle banche svizzere. Esso determina l'importo corrispondente nel budget annuale per le attività dell'Ombudsman.

- 2.2 L'Ombudsman comunica senza indugio all'Associazione svizzera dei banchieri l'importo del contributo di base che i suoi istituti membri e gli istituti non membri ma a essa affiliati devono versare all'Ombudsman delle banche svizzere.

L'Associazione svizzera dei banchieri è responsabile della ripartizione interna di questo importo e della riscossione dei singoli contributi di finanziamento.

3. Tasse di elaborazione

3.1 L'Ombudsman addebita delle spese a un istituto ogni volta che in relazione a un determinato caso ha bisogno di ottenere documenti o un parere da parte sua.

Non vengono addebitate spese se l'Ombudsman può risolvere una richiesta o un reclamo oralmente o senza consultare l'istituto.

3.2 L'Ombudsman applica tre categorie tariffarie:

- casi semplici CHF 200 - CHF 500
- casi ordinari fino a CHF 1'000
- casi complessi fino a CHF 5'000

A tal fine, egli tiene conto in particolare del tempo investito. Per il resto, egli decide a propria discrezione.

3.3 Per il trattamento dei casi seriali (articolo 5 dell'ordinamento procedurale dell'Ombudsman delle banche), l'Ombudsman può, in deroga alle categorie tariffarie di cui all'articolo 3.2, addebitare all'istituto in questione una commissione forfettaria di trattamento basata sull'importanza complessiva del lavoro svolto.

3.4 Di norma, la tassa di elaborazione viene addebitata all'istituto in questione al momento della conclusione della procedura di mediazione.

In caso di procedimenti straordinariamente complessi o lunghi, l'Ombudsman può chiedere all'istituto in questione il pagamento di anticipi adeguati o fatturargli dei conteggi parziali in funzione del lavoro svolto.

3.5 L'Ombudsman può rinunciare totalmente o parzialmente alle sue pretese nei confronti di un istituto:

- se il reclamo del cliente si rivela manifestamente infondato;
- se l'istituto è vittima di una campagna mirata da parte dei reclamanti;
- se la procedura ha richiesto una quantità di lavoro molto piccola.

4. Recesso ed esclusione di un istituto

Se l'affiliazione di un istituto finanziario termina, non sussiste alcun diritto al rimborso o alla dispensa dal pagamento dei contributi di base e delle spese di elaborazione già addebitati o dovuti.

Adottato dal Consiglio di fondazione il 18 novembre 2021 e entrata in vigore il 1° gennaio 2022.